

Regolamento della Commissione di ricorso

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la procedura applicabile alle decisioni che devono essere prese da parte della Commissione di ricorso dell'OIC (qui di seguito: la "Commissione").

Art. 2 Composizione e organizzazione

¹ La composizione e la nomina della Commissione sono definite nello statuto dell'OIC.

Per disporre validamente, la Commissione deve essere composta almeno da quattro membri.

Art. 3 Diritto applicabile

La procedura da seguire dinanzi alla Commissione è disciplinata dal presente regolamento e altresì dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, nella misura in cui non derogano al presente regolamento.

2. Parti e mandatari

Art. 4 Parti

¹ Si ritengono parti:

- persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere lesi dalla decisione da prendere;
- altri soggetti di diritto, organizzazioni o autorità a cui la legge riconosce lo status di parte;
- l'OIC

Art. 5 Rappresentanza

¹ Le parti possono essere rappresentate in tutte le fasi del procedimento, a meno che non siano tenute ad agire personalmente per legge o ai fini dell'istruzione. Possono anche essere assistite.

² La persona che rappresenta o assiste una parte deve godere dei piedi diritti civili.

³ L'autorità può richiedere al mandatario di giustificare i propri poteri mediante procura scritta.

⁴ Fino a quando la parte non revoca la procura, l'autorità invia le proprie comunicazioni al mandatario.

3. Competenza della Commissione

Art. 6 Principio

La Commissione ha competenza per quanto concerne i ricorsi presentati contro le decisioni pronunciate dall'OIC.

Art. 7 Esame della competenza

¹ La Commissione esamina d'ufficio la propria competenza.

² Se ritiene che un'altra autorità abbia competenza, trasmette immediatamente il fascicolo a questa e ne informa le parti.

Art. 8 Contestazione di una delle parti

Se una parte contesta la competenza o l'incompetenza della Commissione, la Commissione decide in via incidentale su questo punto.

4. Ricusazione

Art. 9 Motivi

¹ I membri della Commissione chiamati a prendere o a preparare la decisione devono ricusarsi se:

- hanno un interesse personale nel caso;
- sono parenti o affini di una parte in linea retta o fino al terzo grado in linea collaterale, o se sono uniti da matrimonio, fidanzamento o adozione;
- rappresentano una parte o hanno agito nello stesso caso per conto di una parte;
- per altri motivi, potrebbero avere un'opinione preconcepita nella causa.

² Lo scioglimento del matrimonio non pone fine al motivo di rifiuto per questioni di affinità.

Art. 10 Termini

¹ La persona che rientra in un caso di rifiuto deve ricusarsi senza indugio.

² La parte che intende chiedere la ricusazione deve formulare la propria richiesta non appena è a conoscenza della ricusazione.

Art. 11 Notifica

¹ La persona che si ricusa è tenuta a darne immediata notifica alla Commissione e a indicarne il motivo.

² La Commissione informa inoltre la parte qualora questa abbia richiesto la ricusazione.

Art. 12 Contestazione

¹ Se la persona di cui viene richiesta ricusazione ne contesta il motivo, trasmette le proprie argomentazioni alla Commissione.

² Prima di pronunciare una decisione, la Commissione sottopone la contestazione alla persona che richiede la ricusazione, per prendere una decisione.

³ La Commissione decide in assenza del membro interessato. Se, a seguito di una richiesta di ricusazione, sono solo tre membri della Commissione a decidere, la decisione sulla ricusazione viene adottata dalla Commissione composta da membri straordinari nominati dal Consiglio di amministrazione.

³ Le contestazioni sulla ricusazione vengono adottate con decisione incidentale.

Art. 13 Conseguenze

¹ La persona ricusata viene sostituita da un supplente.

² In mancanza di un numero sufficiente di supplenti, il Consiglio di amministrazione dell'OIC nomina uno o più supplenti straordinari.

³ La Commissione decide se gli atti compiuti dalla persona ricusata debbano essere ripetuti.

5. Termini

Art. 14 Computo

¹ I termini fissati in giorni iniziano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui sono stati comunicati.

² Qualora cada di sabato, domenica o in un altro giorno festivo nel cantone in cui la parte o il suo rappresentante ha il domicilio o la sede legale, il termine è rinviato al giorno lavorativo successivo.

Art. 15 Osservazione

¹ Il termine si considera rispettato quando il modulo scritto viene consegnato all'OIC all'attenzione della Commissione o, al suo indirizzo, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, al più tardi l'ultimo giorno del termine.

² Se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità non competente, il termine è ritenuto rispettato.

Art. 16 Proroga

¹ Il termine di ricorso non può essere prorogato.

² Il termine fissato dall'autorità delegata per l'istruzione del ricorso (cfr. art. 29) può essere prorogato per motivi sufficienti se la parte ne fa richiesta prima della sua scadenza. Non può essere prorogato più di due volte.

³ Se l'autorità rifiuta di prorogare un termine, il richiedente dispone di un termine di tre giorni dalla comunicazione del rifiuto per procedere all'atto richiesto.

Art. 17 Sospensione

Non si applicano i termini di ricorso e quelli fissati in giorni dall'autorità inquirente:

- dal 7° giorno prima di Pasqua al 7° giorno dopo Pasqua, compreso;
- dal 15 luglio al 15 agosto, compreso;
- dal 18 dicembre al 1° gennaio, compreso.

6. Lingua

Art. 18 Principio

La procedura di ricorso si svolge nella lingua della decisione contestata.

7. Condizioni preliminari di ricorso

Art. 19 Qualità per ricorrere

¹ Ha la possibilità di ricorrere chiunque:

- abbia partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o sia stato privato della possibilità di farlo;
- sia specificamente interessato dalla decisione impugnata, e
- abbia un interesse proteggibile della sua cancellazione o modifica.

² Abbia inoltre diritto di ricorrere a qualsiasi altra persona, organizzazione o autorità a cui la legge federale autorizza a ricorrere.

Art. 20 Decisioni soggette a ricorso

¹ Possono essere impugnate dinanzi alla Commissione solo le seguenti decisioni:

- rilascio o rifiuto della certificazione iniziale;
- decisione di un ammonimento;
- ritiro di licenza o di autorizzazione o rinuncia a tale ritiro;
- sospensione dell'uso del nome e rinuncia a tale sospensione;
- decisione di sanzione per non aver restituito marchi o certificati di conformità.

Art. 21 Motivi di ricorso

¹ Il ricorso può essere presentato solo:

- per arbitrarietà di fatto;
- per violazione delle norme procedurali;
- per violazione delle norme dell'elenco degli obblighi
- per violazione del diritto federale e cantonale.

² Per quanto riguarda i rilievi e le misure, può essere invocato solo un errore manifesto di valutazione e misurazione o una grave irregolarità nella procedura di accertamento dei fatti:

- i rilievi e le misure sono stati stabiliti da un organismo di ispezione conformemente al piano di ispezione;
- i rilievi e le misure sono stati stabiliti da un ente pubblico;
- i rilievi sono stati stabiliti direttamente dai funzionari dell'OIC, nell'ambito delle loro competenze.

Art. 22 Termine di ricorso

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica della decisione.

8. Atto di ricorso

Art. 23 Deposito

L'atto di ricorso deve essere indirizzato o presentato alla Commissione di ricorso dell'OIC.

Art. 24 Contenuto

¹ La memoria deve contenere, a pena dell'irricevibilità, gli argomenti e le motivazioni del ricorrente.

Regolamento della Commissione di ricorso

² Indica inoltre i mezzi di prova, è accompagnato dalla decisione impugnata e dai documenti pertinenti in possesso del ricorrente ed è firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante.

³ Nella sua memoria, il ricorrente non può trarre conclusioni che vadano oltre l'ambito delle questioni oggetto del precedente procedimento. D'altro canto, egli può basarsi su fatti e mezzi di prova che non sono stati invocati nel presente procedimento.

Art. 25 Riparazione delle informalità

Se la memoria non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 24 o se le conclusioni o i motivi non sono espressi con sufficiente chiarezza, l'autorità inquirente concede al ricorrente un breve periodo di tempo per porre rimedio alle informalità accertate, a meno che il ricorso non sia manifestamente irricevibile. In assenza di riparazione dei vizi entro il termine prescritto, il ricorso viene dichiarato irricevibile.

9. Effetti del ricorso

Art. 26 Effetto sospensivo

¹ Il ricorso ha effetto sospensivo.

² A meno che non si tratti di una prestazione in denaro, la decisione dell'OIC può prevedere che qualsiasi ricorso alla Commissione non abbia effetto sospensivo; con la stessa riserva, la Commissione può ritirare l'effetto sospensivo dopo la presentazione del ricorso.

³ La Commissione può ripristinare l'effetto sospensivo in un ricorso al quale l'OIC lo aveva ritirato; la richiesta di ripristino dell'effetto sospensivo viene trattata senza indugio.

Art. 27 Misure provvisorie

Dopo la presentazione del ricorso, la Commissione può adottare, d'ufficio o su richiesta, altre misure provvisorie per mantenere provvisoriamente intatte le condizioni di fatto o di diritto.

Art. 28 Effetto devolutivo

¹ Non appena presentato il ricorso, il potere di trattare il caso in questione passa alla Commissione.

² Tuttavia, l'OIC può, fino all'invio delle sue osservazioni all'appello, modificare o annullare la decisione impugnata. Esso notifica senza indugio la sua nuova decisione alle parti e ne informa la Commissione.

³ La Commissione continua a trattare il ricorso nella misura in cui la nuova decisione non lo ha reso irricevibile.

10. Istruzione del ricorso

Art. 29 Autorità delegata all'istruzione

¹ I ricorsi dinanzi alla Commissione sono ascoltati dal Presidente.

² Il Presidente può affidare questo compito a un membro della Commissione.

Art. 30 Attribuzione dell'autorità delegata

¹ L'autorità inquirente delegata adotta tutte le misure procedurali appropriate, ad eccezione di quelle relative agli effetti sospensivi e alle misure provvisorie.

² Essa decide se utilizzare mezzi di prova diversi dall'esame dei documenti del fascicolo. Può quindi, d'ufficio o su richiesta delle parti, far produrre relazioni ufficiali, ascoltare le parti o i testimoni, visitare luoghi e richiedere perizie.

³ Le sue decisioni non possono essere impuginate dinanzi alla Commissione.

Art. 31 Procedura scritta

¹ La procedura di ricorso è scritta.

² Se necessario, l'autorità inquirente può procedere oralmente.

Art. 32 Scambio di memorie

¹ L'autorità inquirente trasmette il ricorso al l'OIC e, se del caso, alle altre parti, fissando un termine per la presentazione delle loro osservazioni; allo stesso tempo invita l'OIC a produrre il proprio fascicolo.

² L'autorità porta le osservazioni dell'OIC all'attenzione del ricorrente. Se giustificato dalle esigenze dell'istruzione o da altre circostanze, dà a quest'ultimo la possibilità di formulare contro-osservazioni.

Art. 33 Norma speciale

L'autorità inquirente può rinunciare allo scambio di memorie se il ricorso è manifestamente irricevibile.

Art. 34 Dibattimento

Su richiesta delle parti, la Commissione può organizzare dibattimenti.

Art. 35 Conciliazione

La Commissione può chiedere la conciliazione delle parti se il caso lo consente e se l'interesse pubblico o di terzi non lo impedisce.

Art. 36 Ritiro del ricorso

Il ricorrente può ritirare il ricorso, in tutto o in parte, fintantoché la decisione sul ricorso non è stata presa.

11. Decisione sul ricorso

Art. 37 Deliberazione

¹ La Commissione delibera tra i presenti o per mezzo di circolare.

² Su richiesta di un solo membro della Commissione, le deliberazioni si svolgono tra i presenti.

Art. 38 Potere decisionale

¹ La Commissione può modificare la decisione impugnata a vantaggio o a scapito di una parte, indipendentemente dalle sue conclusioni.

² Se la Commissione intende modificare la decisione impugnata a scapito di una parte, la Commissione informa la parte della sua intenzione e le dà la possibilità di presentare osservazioni.

³ La Commissione non è in alcun modo vincolata dalle motivazioni fornite dalle parti.

Art. 39 Decisione

¹ Quando il ricorso è dichiarato ricevibile, la Commissione conferma o annulla, in tutto o in parte, la decisione impugnata.

² In caso di annullamento, la questione sarà deferita all'OIC, se necessario con istruzioni vincolanti in merito alla nuova decisione da pronunciare.

Art. 40 Notificazione

¹ La Commissione notifica per iscritto alle parti la propria decisione, debitamente motivata e firmata dal presidente.

² Il Presidente può nominare un membro per firmare la decisione in sua vece, se lo ritiene necessario.

Art. 41 Decisione sommaria

La Commissione può motivare sommariamente la decisione di rigetto di un ricorso manifestamente infondato o di accoglimento di un ricorso manifestamente fondato.

Art. 42 Decisione del Presidente

¹ Il Presidente è competente a respingere un ricorso manifestamente irricevibile.

² La decisione del Presidente viene sommariamente motivata.

Art. 43 Termini

¹ La Commissione deve notificare la sua decisione generalmente entro quattro mesi dal ricevimento del ricorso.

² In caso di ricorso contro una decisione di ritiro, declassamento di merci o sospensione del diritto di usare un nome, la Commissione deve notificare la sua decisione, in linea di principio, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

12. Spese procedurali e risarcimento danni alle parti

Art. 44 Anticipazione di spese

¹ Per essere ammissibile, un'anticipazione di CHF 1000.- deve essere versata alla Commissione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di anticipazione.

² Il termine per il pagamento dell'anticipazione di spese è rispettato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla Posta Svizzera o addebitato in Svizzera su un conto postale o bancario a favore della Commissione di ricorso.

Art. 45 Spese procedurali

¹ La parte soccombente è condannata a pagare le spese procedurali. Se la richiesta viene respinta solo in parte, i costi vengono ridotti proporzionalmente. Le spese procedurali vanno da un minimo di CHF 500.- a un massimo di CHF 10'000.- in caso di ricorso irricevibile e di ricorso parzialmente o totalmente respinto.

² Se il ricorso è dichiarato irricevibile per mancato pagamento dell'anticipazione sulle spese entro il termine prescritto, la decisione di irricevibilità viene pronunciata per un importo di CHF 500.-.

³ Se il ricorrente ritira il suo ricorso, gli sarà addebitata una tassa di procedura di CHF 500.-.

⁴ Le spese possono essere addebitate alla parte vincente se sono state sostenute inutilmente, per sua colpa o in violazione delle norme procedurali.

⁵ Qualora più parti del procedimento siano rimaste soccombenti, le spese sono ripartite tra loro, tenendo conto del loro interesse al procedimento e dell'esito delle loro conclusioni.

Art. 46 Indennità di parte

Alla parte vincente non può essere concessa alcuna indennità di parte.

13. Disposizione finale

Art. 47 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2023.

La composizione della Commissione di ricorso è disponibile sul sito web www.oic-izs.ch o su richiesta.

Commission de recours
de l'Organisme Intercantonal de Certification Sàrl
Av. d'Ouchy 66
Case postale 1080
1001 Lausanne